

Comune di Loazzolo (Asti)

**Estratto Deliberazione consiglio comunale n. 28 del 04/11/2009 -  
modifiche al regolamento edilizio.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

DELIBERA

1) Per le motivazioni evidenziate in premessa, gli Artt. 2, 3 e 16 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 10 in data 23/03/2006, sono modificati così come da allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

*Art. 2 - La Commissione Edilizia*

1. La nomina della commissione edilizia è facoltativa. Il Sindaco potrà, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, nominare la Commissione Edilizia quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. Al fine di fornire i necessari indirizzi di comportamento al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico Comunale, il Sindaco entro 45 giorni dalla sua elezione, dovrà in alternativa, con proprio provvedimento:

a) nominare la Commissione Edilizia;

b) dichiarare la rinuncia alla nomina della Commissione Edilizia;

2. E' data facoltà al Sindaco di nominare, con proprio provvedimento motivato, la Commissione Edilizia in un periodo successivo ai primi 45 giorni dall'insediamento. In tale caso la Commissione Edilizia entrerà in funzione il primo del mese successivo a quello dell'atto di nomina.

3. Nel caso in cui il Sindaco provveda alla nomina della Commissione Edilizia quale organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, dovrà osservare le disposizioni riportate nei commi successivi del presente articolo.

4. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale che la presiede e da n. 4 componenti nominati dal Sindaco.

5. I membri sono scelti dal Sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; se possibile, un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

6. (omissis)

7. La Commissione, salvo revoca, resta in carica sino alla fine del mandato del Sindaco che l'ha nominata.

8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.

9. I componenti della Commissione decadono:

a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;

b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

c. per revoca da parte del Sindaco.

10. La decadenza, l'incompatibilità e la revoca, sono dichiarate dal Sindaco con proprio provvedimento motivato.

11. I componenti della Commissione decaduti, revocati o dimissionari devono essere sostituiti entro quindici giorni dalla data dell'atto che dichiara la decadenza o la revoca o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

*Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia*

1. La Commissione, se costituita, esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

(omissis)

*Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)*

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.